Comune di FIANO

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 3 del 30 marzo 2021

Oggetto: **Imposta Municipale Propria - IMU - Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2021. Conferma.**

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **TRENTA** del mese di **MARZO** alle ore diciotto e minuti dieci convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria il Consiglio Comunale in modalità telematica, ai sensi del Decreto Sindacale n. 6 del 14.11.2020 mediante il sistema in videoconferenza denominato GoToMeeting.

Il Segretario Comunale dr.ssa Maria Margherita LAPAGLIA dopo avere identificato i seguenti componenti:

Cognome e Nome	*Presente*
1. CASALE Luca - Sindaco	Sì
2. GATTI Marco - Consigliere	Sì
3. SFORZA Rosaria Rita - Vice Sindaco	Sì
4. ARISI Monica - Assessore	Sì
5. ZAMBOTTO Laura - Consigliere	Sì
6. FEROGLIA Gesmina - Consigliere	Sì
7. GATTI Giancarlo - Consigliere	Sì
8. PREZIOSO Sabina - Consigliere	No
9. NOE' Francesca - Consigliere	Sì
10. CASTAGNO Aldo - Consigliere	Sì
11. COLOMBATTO Martina - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	*10*
Totale Assenti:	*1*

provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco CASALE Luca, presente presso la sede istituzionale dell'Ente, constata la legalità dell'adunanza e ne dichiara aperta la seduta.

Assunti agli atti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Parere	*Esito*	*Data*	*Responsabile*
REGOLARITA' CONTABILE	Favorevole	23/03/2021	dr.ssa Monica BUSSONE
RG - REGOLARITA' TECNICA	Favorevole	23/03/2021	dr.ssa Monica BUSSONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 3 in data 23/03/2021
ad oggetto: ***Imposta Municipale Propria - IMU - Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2021. Conferma.***

Premesso che il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, hanno previsto l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015.

Preso atto che l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istituivano l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Richiamata la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Legge di Stabilità 2020 (pubblicata in G.U. Serie Generale n. 304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) con la quale è stato stabilito che, *"a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".*

Atteso che, con l'abolizione della IUC, viene di fatto abolita la componente TASI - Tributo per i Servizi Indivisibili con conseguente unificazione IMU-TASI nella "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina.

Preso atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili.

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU e che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 ‰, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU.

Stabilito che l'aliquota base è fissata nella misura dell'8,6 ‰, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari al 7,6 ‰.

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino al 10,6 ‰, con possibilità di raggiungere il valore dell'11,4 ‰ qualora avesse applicato la maggiorazione TASI, e con facoltà di ridurle fino all'azzeramento.

Richiamati:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, relativa alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 5 ‰, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dell'1 ‰, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dell'1 ‰, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 2,5 ‰ o di diminuirla fino all'azzeramento e considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022;
- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 7,6 ‰, con aumento fino al 10,6 ‰ o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dell'8,6 ‰, di cui la quota pari al 7,6 ‰ è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino al 10,6 ‰ o diminuirla fino al limite della quota riservata allo Stato;
- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari all'8,6 ‰, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino al 10,6 ‰ o di diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima del 10,6 ‰ di cui al comma 754, fino all'11,4 ‰, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;
- il comma 756 della Legge 160/2019 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.

Preso atto che ad oggi, non è ancora stato emanato il decreto ministeriale di cui ai precedenti paragrafi e che, pertanto, non risulta attivo alcun applicativo sul portale del Federalismo fiscale.

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria "nuova Imu" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30 giugno 2020.

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno prevedendone l'inserimento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Rilevato che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Preso atto che l'art. 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 recita: *"A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993…"* e che pertanto nel territorio comunale dal 1° gennaio 2016 sono nuovamente esenti i terreni agricoli identificati catastalmente dal foglio 1 al foglio 15.

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti".*

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020 che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13.01.2021 che ha differito l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 marzo 2021;
- il Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 che ha stabilito che per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021.

Dato atto che le tariffe approvate con il presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti previsti in entrata relativi all'Imposta Municipale propria (IMU) per il triennio 2021/2023

Ritenuto, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, di disporre ai sensi dell'art. 1, comma 777, lett. b) della Legge 160/2019 che, in caso di oggettiva difficoltà economico-finanziaria determinata all'attuale emergenza sanitaria, il contribuente potrà differire il pagamento dell'acconto IMU per l'anno 2021 ed effettuare il versamento entro il 16 dicembre 2021.

Richiamati:

- l'art. 13, commi 6 e 7 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza della determinazione delle aliquote I.M.U.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- la Legge 145/2018 e 160/2019;
- le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 22 del 30.06.2020 e n. 25 del 4.09.2020
- con le quali si approvavano per l'anno 2020 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria.

Ravvisata la necessità di confermare le aliquote approvate per l'anno 2020 anche per l'anno 2021.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dell'area contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267/2000;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 2021:

Tipologia immobile	*IMU*	
	Aliquota per mille	*Detrazione*
Regime ordinario dell'imposta applicabile ai fabbricati e a tutte le casistiche eventualmente non riportate nell'elenco sottostante	9,60	
Unità abitativa adibita ad abitazione principale in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7)	*Non imponibile ai sensi dell’art. 1, comma 740, della legge 160/2019*	
Unità abitativa adibita ad abitazione principale in categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	6,00	€ 200,00
Unità abitativa non assimilata ad abitazione principale, ma comunque concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7), che non abbia usufruito della riduzione al 50% della base imponibile prevista all’articolo 1, comma 747, lett. c), della Legge 160/2019	7,60	
Immobili a destinazione speciale di categoria D, con la sola esclusione dei fabbricati per funzioni produttive connesse all’attività agricola (cat. D/10) ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557	10,60 7,60 all’Erario 3,00 al Comune	
Fabbricati per funzioni produttive connesse all’attività agricola (cat. D/10) ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557	1,00	
Unità abitativa (categorie catastali da A/1 a A/9) agibile, sfitta ed inutilizzata per l’intero anno solare per la quale viene richiesta l’esenzione TARI	10,60	
Alloggio locato a nucleo familiare in difficoltà economiche che usufruisca (o che comunque possegga i requisiti per averne diritto) del contributo economico continuativo da parte del CIS (rilevabile da relazione dell’assistente sociale)	4,00	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00	
Immobili concessi in comodato gratuito al comune per i propri usi istituzionali (art. 1, comma 777, lett. e), della Legge 160/2019)	0,00	
Aree fabbricabili	9,60	
Terreni agricoli localizzati dal foglio di mappa XVI al XXI (i terreni agricoli dal foglio I al foglio XV sono esenti da IMU)	7,60	

Di dare atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Di stabilire, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, di disporre ai sensi dell’art. 1, comma 777, lett. b) della Legge 160/2019 che, in caso di oggettiva difficoltà economico-finanziaria determinata all'attuale emergenza sanitaria, il contribuente potrà differire il pagamento dell’acconto IMU per l’anno 2021 ed effettuare il versamento entro il 16 dicembre 2021.

Di rilevare che, ad oggi, nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante disposizioni per la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote ai sensi del comma 756 dell’art. 1 della Legge 160/2019 e del relativo applicativo sul portale del Federalismo Fiscale ai sensi del comma 757 della predetta legge, si procede ugualmente all’approvazione delle aliquote, riservandosi di adottare le necessarie integrazioni qualora necessario.

Ai fini della pubblicazione sull’apposito sito del Ministero dell’economia e delle Finanze, la presente deliberazione - ai sensi del comma 767 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - sarà trasmessa per via telematica mediante inserimento nell’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale.

Relatore: Luca Casale – Sindaco

Per la relazione del Sindaco si fa espresso riferimento alla registrazione digitale CC20210330.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata per l'approvazione e dopo ampia discussione

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari

DELIBERA

Approvare la proposta del Servizio Finanziario n. 3 in data 23/03/2021 soprariportata

Successivamente, in quanto atto prodromico all'approvazione del bilancio 2021/2023, con n. 10 voti favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari,

DELIBERA

Dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità a sensi di legge.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente *CASALE Luca*	*Il Segretario Comunale* *dr.ssa Maria Margherita LAPAGLIA*
Documento firmato digitalmente	*Documento firmato digitalmente*